TESI

CHE

ANTONIO SCAMPICCHIO

DI ALBONA PROVINCIA D'ISTRIA

SI PROPONE DIFENDERE NELLA PUBLICA SUA PROMOZIONE

AL GRADO DI

DOTTORE IN AMBE LE LEGGI

NELLA IMP. REGIA

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Agosto 1856



PADOVA

—

COI TIPI DI A. BIANCHI

al Santo

DIRITTO NATURALE PRIVATO, PUBBLICO, E CODICE PENALE AUSTRIACO.

1. I diritti innati non possono cessare per rinunzia o per abdicazione.

2. Nelle società eguali le deliberazioni non sono obbligatorie per i socj se non se prese ad unanimità di voti.

3. Il Sovrano ha la facoltà di conferire privilegi.

4. Le rappresaglie si fondano nel Diritto Naturale.

5. A costituire il crimine di stupro non è necessario che la stuprata sia vergine.

STATISTICA.

6. Le Direzioni e Offizj (*Bureaux*) di Statistica rendono alla scienza e alla pubblica amministrazione gravissimi servigi.

7. L'esperienza dimostra maggiormente profittevoli le strade ferrate concesse ai privati.

8. La Patente Sovrana di Francesco I. costitutiva del Regno Lombardo-Veneto è tuttora la base della sua amministrazione.

9. Il commercio di Gran-Brettagna con Turchia supera di gran lunga quello di tutti gli altri Stati.

EX JURE CANONICO.

10. Nomocanonem Johannem Scholasticum auctorem habuisse negamus.

11. Quamvis Justinianus lata lege a sacris ordinibus recipiendis viros, qui filios vel nepotes viventes haberent excluserit, tamen legem ab Ecclesia receptam fuisse, in qua usum deductum, negamus.

12. Metus justus resignationem beneficii non infirmat.

13. Benedictus XIV. in sacra jurisprudentia enucleanda sapientissimam moderationem ostendit, quae dum jura Ecclesiae custodit. conditionis temporum, et legum civilium rationem habet.

DIRITTO ROMANO E' FEUDALE.

14. La patria potestà degli antichi Romani ripugnava alla natura ed alla ragione.

15. Nè i figli legittimati per rescritto del principe, nè gli adottivi possono succedere nei feudi.

16. I patti successorj non sono ammessi in alcun caso.

17. Presso i Romani il diritto di sepoltura era alienabile.

18. La cognizione delle Romane Leggi è utile sempre, e talvolta necessaria ai nostri giureconsulti.

DIRITTO COMMERCIALE.

19. Per evidenti motivi di pubblica utilità, il Codice di Commercio non permette l'assicurazione degli stipendj della gente di mare.

20. Non è atto di commercio il contratto me-

diante il quale gli artisti più nobili di canto, di ballo, e drammatici, si obbligano verso l'impresario di pubblici spettacoli.

DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.

21. L'interdetto per prodigalità ha diritto di essere sentito negli affari relativi all'amministrazione della sua sostanza.

22. L'impotenza fisica, che esclude la possibilità della generazione, non toglie la possibilità di adottare.

23. Non è valida la condizione imposta dal testatore all'erede di non contrarre matrimonio con una intiera classe di persone.

24. L'azione per pagamento d'indebito non si estingue che colla prescrizione trentennaria.

SCIENZE POLITICHE.

25. Gli avvisamenti di Machiavello circa al trattamento di popolo di nuovo acquisto ad uno Stato non sono in tutto accettabili.

26. I tempi consigliano come oggi gli studj delle Scienze Politiche debbano ricondursi ai grandi fatti occorsi nella Storia dell'umanità.

27. Sosteniamo la necessità di un movimento legislativo nei Codici Commerciali con riguardo agli sviluppi novelli dell'Economia.

PROCEDURA CIVILE E NOTARIATO.

28. Allorche una lite è stata definita mediante convenzione giudiziale, non si può domandare la restituzione in intiero *ob noviter reperta*.

29. È obbligatorio per le parti il giudizio arbitramentale pronunciato da un minore di età.

30. Un notajo cauto deve munire i suoi atti delle forme prescritte dalle leggi civili vigenti per la validità dei documenti privati, ancorchè queste forme non sieno prescritte dal Regolamento sul Notariato.

